



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Via Destra del Porto n. 149/151 – 47921 Rimini – Tel. 054150121 – FAX 054154373
E-mail: cprimini@mit.gov.it – PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini>

ORDINANZA

DISCIPLINA DELL'IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI DALLE UNITÀ ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI PRESSO LE SPIAGGE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIMINI

Il sottoscritto, nella sua qualità di Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Rimini,

VISTE le Ordinanze n°64/82 del 12/07/1982 e n°01/97 del 04/01/1997 di questa Autorità marittima;

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 2020, n°38: *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.”*;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare;

VISTA la vigente Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna con la quale viene disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

RITENUTO NECESSARIO attualizzare i vigenti provvedimenti, anche alla luce dell'attuale assetto normativo in materia di gestione del demanio marittimo e del conferimento di funzioni agli enti locali;

VISTA la corrispondenza intercorsa con i Comuni costieri, gli armatori/concessionari di unità navali/corridoi di lancio, con la quale sono stati richiesti contributi/osservazioni al fine di procedere alla emanazione di nuovo provvedimento attuale ed adeguato anche all'assetto normativo e regolamentare vigente e tenuto conto degli elementi pervenuti;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del codice della navigazione, gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), nonché l'articolo 104 del D.lgs. 31 marzo 1998, n°112;

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza, si intende per:

“Pontile”: struttura in concessione demaniale marittima, installata perpendicolarmente alla costa, destinata all'accosto ed alla partenza e atterraggio delle unità navali di cui al seguente punto c. per l'imbarco di passeggeri;

- a. **“Corridoio di lancio”**: corsia realizzata in specchio acquei antistante l'arenile, riservata alla navigazione ed avente le seguenti caratteristiche:
- corridoi di ampiezza non inferiori a metri 20, sono delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione, parallele tra loro, fino ad una lunghezza di mt 500 dalla battigia;
 - le boe di una stessa linea sono sistemate ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - le singole boe costituenti le citate linee sono collegate ai corpi morti mediante una cima non galleggiante;
 - per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro), posto al limite della linea dei 500 mt. dalla battigia, è di colore arancione ed ha un diametro non inferiore a 60 cm, con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
 - i gavitelli, d'inizio e fine del corridoio, riportano la dicitura **“CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE”**; tale divieto è inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia, all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura, oltretutto in italiano, anche nelle lingue inglese, francese, tedesco e russo;
- b. **“Unità passeggeri”**: qualsiasi unità navale o unità veloce che trasporti più di 12 passeggeri ovvero unità da diporto in uso commerciale che trasporti più di 12 passeggeri;
- c. **“Comandante”**: il comandante di unità navale ovvero il conduttore di unità da diporto che intende effettuare imbarco/sbarco passeggeri dalle spiagge ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Rimini;
- d. **“Autorità marittima”**: l'Ufficio marittimo ricompreso nel Circondario marittimo di Rimini che ha giurisdizione sulle località ove si intendono effettuare le predette operazioni.

Articolo 2 (Prescrizioni per i comandi delle unità)

Gli approdi presso i pontili assentiti in concessione, lungo il litorale del Circondario marittimo di Rimini a mezzo di unità passeggeri, sono ammessi esclusivamente per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri in orario diurno, fatte salve specifiche autorizzazioni e, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli.

I comandanti di unità autorizzate a tale servizio, per approdare ai pontili, devono:

- a. navigare all'interno dei corridoi di lancio all'uopo predisposti, un'unità navale per volta, alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della manovra e ridurre al minimo il generarsi di moto ondoso;
- b. utilizzare nel corridoio rotte perpendicolari alla costa in partenza e in arrivo;

- c. prestare attenzione alle altre eventuali unità navali in attesa o in uscita dal corridoio di lancio;
- d. prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di bagnanti nello specchio acqueo interessato dal corridoio di lancio, benché vietata, provvedendo ad arrestare immediatamente la navigazione fino a quando la zona di mare interessata non sia completamente libera;
- e. manovrare con prudenza sulla base di un apprezzamento di buona perizia marinaresca, utilizzando, ove necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali o dei bagnanti ovvero dei passeggeri stessi;
- f. utilizzare appositi mezzi di sfuggita ritenuti idonei dall'Ente tecnico per l'imbarco/sbarco di passeggeri;
- g. ormeggiare un'unità navale per volta, utilizzando un numero adeguato di cavi e parabordi, in modo da favorire la stabilità della piattaforma più idonea ad uno svolgimento in sicurezza delle operazioni di sbarco/imbarco passeggeri;
- h. tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento a quelli relativi all'estinzione incendi ed esaurimento sentina.

In ragione della natura dei fondali e della relativa mutevolezza dei pescaggi lungo il litorale, i comandi di bordo dovranno preventivamente verificare la corrispondenza dello stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza all'ormeggio per l'effettuazione delle manovre delle unità, negli specchi acqueei interessati, che dovranno essere compiute, in ogni caso, secondo le norme di prudenza e di perizia marinaresca sotto la propria responsabilità;

Le unità navali ormeggiano presso i pontili per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco/imbarco dei passeggeri. In condizione di inoperatività, tuttavia, possono rimanere ormeggiate ai pontili o stazionare all'interno del corridoio esclusivamente con condizioni meteorologiche favorevoli (valutate secondo perizia marinaresca e sotto la responsabilità del Comandante) e a motori spenti.

Articolo 3

(Prescrizioni per i concessionari/utilizzatori dei pontili e dei corridoi di lancio)

I concessionari e/o gli utilizzatori dei pontili hanno l'obbligo di:

1. curare il posizionamento ed il mantenimento delle boe lungo i corridoi di lancio di cui al precedente art.1, lett. a.;
2. provvedere all'accertamento preventivo delle condizioni di stabilità dei pontili, mediante collaudo statico, ad ogni avvio di attività stagionale;
3. predisporre idonea recinzione intorno ai pontili con accesso chiuso da cancello per impedirne il transito a persone estranee, monitorandone costantemente la corretta chiusura e riparando prontamente gli eventuali danni;
4. posizionare lungo il perimetro e sul varco di accesso appositi cartelli (in numero idoneo) di divieto di accesso agli stessi pontili;
5. valutare verifica subacquea o strumentale dei fondali nel paraggio dell'area interessata, mediante ditte/soggetti autorizzati, in caso di dubbi su compatibilità tra pescaggio unità e fondale.

Nel caso in cui, per naturale ripascimento dell'arenile o altro fenomeno e/o per valutazioni dell'ente concedente, sentita l'Autorità Marittima e/o anche su impulso della stessa l'effettuazione della manovra di avvicinamento ai pontili per l'imbarco/sbarco di passeggeri dovesse risultare molto ravvicinata rispetto agli specchi acquei ordinariamente destinati alla balneazione, è fatto obbligo di procedere al prolungamento dei pontili verso il mare, a cura e spese del concessionario.

In caso contrario, i pontili non ritenuti sicuri e idonei, potranno essere interdetti dall'ente concedente, per motivi connessi alla prioritaria sicurezza della balneazione e della navigazione, anche su richiesta della Autorità Marittima.

I comandanti delle unità denominate "CUTTER", alle quali non si applicano le disposizioni della presente Ordinanza, qualora non abbiano pontili di attracco passeggeri in concessione, dovranno curare il posizionamento ed il mantenimento delle boe lungo i corridoi di lancio di cui al precedente art.1, lett. b), qualora autorizzati dall'Ente Gestore.

Articolo 4 **(Conteggio e registrazione passeggeri)**

Le unità trasporto passeggeri che partono o approdano nei porti del Circondario marittimo di Rimini, ivi compresi i punti di approdo rappresentati dai pontili in concessione, devono provvedere agli obblighi di conteggio, registrazione (ove applicabile) e comunicazione di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 2020, n°38.

Per quanto concerne le unità di cui al Decreto 27 aprile 2017, art.3 comma 1, lett. a), il Comandante è, comunque, tenuto a comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Rimini – per il tramite del canale radio o della linea telefonica – il numero dei passeggeri imbarcati prima di ogni partenza.

Articolo 5 **(Adempimenti amministrativi)**

I comandanti di unità autorizzate al trasporto passeggeri che intendono approdare presso i pontili siti nel Circondario marittimo di Rimini devono preventivamente trasmettere all'Autorità marittima, prediligendo il mezzo p.e.c. e, solo in alternativa, modalità equivalente (raccomandata A/R ovvero consegna a mano), la comunicazione secondo il modello allegato alla presente ordinanza, di cui è parte integrante, debitamente compilata e vidimata, integrata da copia di:

- Libretto di navigazione ovvero patente nautica, laddove sufficiente;
- Licenza di navigazione;
- Certificazione di sicurezza in corso di validità;
- Autorizzazione demaniale marittima rilasciata dall'Amministrazione locale all'attracco dei pontili;
- Ogni ulteriore atto ritenuto all'uopo necessario.

La comunicazione ha validità annuale e non esime il comandante dell'unità dal provvedere alle prescritte formalità di arrivo e partenza ex artt.179 e 181 cod. nav. e/o ulteriori norme applicabili per legge.

Articolo 6 **(Verifiche dell'Autorità marittima)**

L'Autorità marittima, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma:

- verifica la documentazione presentata nonché la validità delle certificazioni dell'unità;
- entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della nota di cui all'art. 3, restituisce copia protocollata della comunicazione acquisita, che dovrà essere mantenuta fra i documenti di bordo ed esibita in caso di controllo da parte delle autorità preposte, anche quale prova dell'avvenuta registrazione dell'attività presso la competente Autorità marittima;
- qualora ritenuto opportuno ai fini della sicurezza della navigazione, impartisce prescrizioni aggiuntive, in ragione dell'eventuale specificità dell'attività e/o del mezzo nautico.

Articolo 7 (Adempimenti ed indicazioni per i Comuni costieri)

I Comuni costieri, qualora interessati da richieste di autorizzazioni/permessi/nulla osta che prevedano l'impiego di unità navali aventi caratteristiche diverse da quelle già oggetto delle concessioni, dovranno preventivamente ed in fase istruttoria acquisire parere vincolante dell'Autorità Marittima sia per quanto attiene gli spazi d'ormeggio negli ambiti portuali di competenza sia ai fini della sicurezza della navigazione ed in funzione delle caratteristiche del mezzo proposto (pescaggio, LFT, TSL, larghezza) anche mediante parere di ente tecnico autorizzato/accreditato/riconosciuto.

Alla data di emanazione della presente ordinanza le caratteristiche tecnico/costruttive risultano essere ricomprese tra le seguenti:

- lunghezza fuori tutto metri 32 (trentadue);
- larghezza metri 8 (otto);
- potenza apparato motore hp 1500 x 2.

Al fine di evitare sottrazione di aree di arenile e specchio acqueo da destinare alla libera fruizione, i Comuni costieri avranno cura di considerare il numero esistente di pontili, pianificando di inserire negli strumenti urbanistici di settore il numero massimo di strutture compatibilmente con la prioritaria necessità di ottemperare alle norme sulle percentuali di spiagge libere.

Alla data di emanazione della presente ordinanza risultano presenti, nel Circondario Marittimo di Rimini, il numero di seguenti pontili:

- Bellaria Igea Marina: 5;
- Rimini: 8;
- Riccione: 0;
- Cattolica: 0;
- Misano Adriatico: 1.

Articolo 8 (Disposizioni sanzionatorie ed abrogazioni)

Le Ordinanze n°64/82 e 01/97 di questa Autorità marittima ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente, sono abrogate.

I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché del Decreto Legislativo n°171/05 e ss.mm. e ii.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo d'Ufficio, nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/rimini", e trasmissione agli enti/sodalizi interessati ed agli enti di informazione.

Rimini, lì (data protocollo digitale)

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello MONACO**

Allegato all'Ord. n. ____/2022 in data ____/____/2022

A Autorità Marittima di

(P.E.C: cp-rimini@pec.mit.gov.it valida per tutti i Comandi del Circondario marittimo di Rimini)

Oggetto: Comunicazione di avvio dell'attività di trasporto passeggeri con approdo presso i pontili in concessione d.m. siti nel Circondario marittimo di Rimini.-

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____), il ____/____/____ e residente in _____ (____), via/piazza _____ n. _____, telefono _____, mail/p.e.c. _____ Comandante dell'unità denominata _____, iscritta al n° _____ dei RR. NN. MM. e GG. di _____, abilitata al trasporto di n° _____ passeggeri, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000,

COMUNICA

che a far data dal ____/____/____, a mezzo dell'unità sopra citata, avvierà l'attività di trasporto passeggeri con approdo presso i pontili di seguito meglio specificati:

- Località _____ - posizione: _____
- Località _____ - posizione: _____
- Località _____ - posizione: _____

In concessione D.M. a: _____

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle prescrizioni emanate con Ordinanza n. ____/2022 in data ____/____/2022 dell'Autorità marittima di Rimini, disciplinante gli aspetti di sicurezza della navigazione relativi alla fruizione dei pontili in concessione e destinati all'imbarco/sbarco di passeggeri.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione in copia:

- ☐ Libretto di navigazione – ☐ Patente nautica (barrare la casella corrispondente);
- Licenza di navigazione;
- Certificato di sicurezza (specificare _____);
- Autorizzazione Amministrazione locale all'attracco dei pontili;
- Altro (specificare _____).

_____, lì _____
Località Data

Firma
